

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO
DI RICERCA PER LO STUDIO DI BIOMARKERS FARMACOLOGICI E ONCOLOGICI
CON TECNICHE FOTONICHE – “CIBioF”**

tra

Il Politecnico di Torino, con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, codice fiscale 00518460019, rappresentato dal legale rappresentante - Rettore pro tempore, Prof. Stefano Paolo Corgnati, nato a Chivasso, lo 01.03.1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.06.2024, nel seguito per brevità anche denominato “Polito”

e

L'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi n. 8, codice fiscale 80088230018, legale rappresentante - Rettore pro tempore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25.09.1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2024, nel seguito per brevità anche denominato “UniTO”

nel seguito definite collettivamente anche “Università Convenzionate” o “Università”

Premesso che

- ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/1980 *“per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università”*;
- presso le strutture dipartimentali delle Università Convenzionate operano gruppi di ricerca interessati alle tematiche *di applicazione di tecniche fotoniche di spettroscopia avanzata con sorgenti custom nelle quali ciascun gruppo ha acquisito una qualificata e specifica competenza*.
- *Le competenze delle Università Convenzionate comprendono sia lo sviluppo ed utilizzo di sorgenti di luce e tecniche fotoniche di misura innovative, che esperienza in campo oncologico, farmacologico, infettivo e biochimico con a disposizione anche un laboratorio certificato ISO 9001 per certificare i metodi di misura,*
- *è quindi interesse dei gruppi di ricerca afferenti alle Università Convenzionate avviare una collaborazione sistematica in attività di interesse scientifico sulle tematiche su indicate, in particolare lo studio di Biomarkers per la valutazione di terapie farmacologiche, lo diagnostica precoce e precisa, la terapia oncologica e lo studio dei processi tumorali mediante sorgenti di luce, al fine di sviluppare iniziative comuni e mettere a fattor comune conoscenze e competenze scientifiche che favoriscano la condivisione delle conoscenze e l'accrescimento culturale dei ricercatori coinvolti;*
- *le Università Consorziare intendono costituire il Centro Interuniversitario per lo studio di Biomarkers farmacologici e oncologici con tecniche Fotoniche (“CIBioF”), che altresì fungerà da catalizzatore di altri centri clinici ed università, caratterizzandosi per il carattere multidisciplinare, afferendo a più settori scientifici;*
- *Tale iniziativa è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali delle Università Convenzionate, in particolare per ciò che attiene alla sinergia tra sviluppatori di tecniche*

fotoniche avanzate di misura e diagnostiche (e non disponibili commercialmente) ed utilizzatori in campo biomedico.

Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le Parti come sopra costituite e rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione del Centro

Tra le Università Convenzionate è istituito, tramite la presente convenzione, il Centro Interuniversitario per lo studio di Biomarkers farmacologici e oncologici con tecniche Fotoniche (acronimo CIBioF), nel seguito per brevità indicato con il termine “Centro”, a norma dell’art.91 del DPR 382/1980 e s.m.i., al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica nel settore della Fisica della Luce, Fisica della Materia, Fisica sperimentale, Optoelettronica, Medicina, Farmacologia, Biochimica, Chimica, Chimica farmaceutica, Oncologia, Radiodiagnostica e Radioterapia, Chirurgia, Anatomia Patologica ed altri settori affini.

Il Centro è un’entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università Convenzionate e ai terzi, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università Convenzionate.

Articolo 2 - Finalità e oggetto del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Università convenzionate, di:

- a) *promuovere, organizzare e sviluppare ricerche e studi sui seguenti temi*
 - Studio di Biomarkers mediante sorgenti di luce*
 - Studio dell’efficacia dell’azione di Farmaci mediante sorgenti di luce*
 - Studio di sistemi fotonici per la diagnostica oncologica precoce lo studio di sviluppo tumorale*
 - Sviluppo di tecniche fotoniche per la sterilizzazione e prevenzione di malattie infettive*
 - Sviluppo di tecniche fotoniche per il monitoraggio dell’esposizione lavorativa ed ambientale a sostanze tossiche*
 - Sviluppo di sorgenti di luce innovative per lo studio di Biomarkers*
 - Certificazione di metodi di misura di Biomarkers e Farmaci*
 - Studio di sistemi di spettroscopia per analisi del sangue*
 - Integrazione di sistemi di diagnostica ottica per uso clinico*
 - Integrazione di sistemi di diagnostica ottica per uso portatile;*
- b) *coordinare l’attività di ricerca e sperimentale tra le Università convenzionate nei campi sopraindicati;*
- c) *promuovere il dibattito scientifico nonché iniziative in ambito didattico e clinico tra le Università convenzionate nei campi sopraindicati;*
- d) *stimolare iniziative di collaborazione e confronto interdisciplinare con altre strutture universitarie, nonché con organismi di ricerca nazionali ed internazionali;*
- e) *diffondere i risultati delle attività svolte, promuovendo “white papers”, organizzando seminari di discussione online e in sede, collaborando con riviste specializzate nel settore nonché promuovendo pubblicazioni specifiche (monografie, riviste, strumenti multimediali);*
- f) *favorire lo sviluppo della formazione del personale accademico nei suddetti campi scientifici anche attraverso corsi, seminari, convegni di studio ed iniziative di divulgazione scientifica, nel rispetto della normativa vigente;*

- g) *favorire l'istituzione di premi o borse di ricerca per il raggiungimento delle finalità del Centro, nel rispetto della normativa vigente, anche mediante finanziamenti destinati a tale scopo dal finanziatore;*
- h) *promuovere l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica congiunti nei settori su indicati e favorire l'avvio di studi e ricerche sulle metodologie e le tecniche descritte nel punto a);*
- i) *interagire con gli organi istituzionali regionali, nazionali e europei per l'implementazione di nuove terapie e monitoraggio preventivo della salute della popolazione.*

Le Università Convenzionate escludono qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca, risultando l'attività oggetto della presente convenzione quella di perseguire obiettivi d'interesse e carattere istituzionale.

Articolo 3 - Sede amministrativa

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso l'Università/Dipartimento di afferenza del Direttore del Centro. In caso di trasferimento del docente ad altra Università, il Comitato Scientifico procederà alla nomina di un nuovo Direttore, previa verifica della disponibilità dell'Università di afferenza del nuovo Direttore a garantire l'organizzazione e l'amministrazione del Centro.

L'Università/Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

Le risultanze dell'attività economica, patrimoniale e finanziaria del Centro andranno a costituire Centri di Ricavo e Centri di Costo del budget economico e degli investimenti dell'Università/Dipartimento sede amministrativa e nel bilancio della medesima università confluiranno le operazioni dell'esercizio del Centro.

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dalle Università Convenzionate, per il tramite delle proprie strutture dipartimenti.

Articolo 4 – Funzionamento del Centro

Il Rettore dell'Università presso la quale è stabilita la sede amministrativa del Centro ha la rappresentanza del Centro; il Rettore, nel rispetto dei Regolamenti vigenti presso la propria Università, può delegare con Decreto Rettorale tale rappresentanza al Direttore del Centro. In caso di esercizio della facoltà di delega da parte del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa, essa potrà avere per oggetto solo atti di natura non economica e che comunque non comportino l'assunzione diretta di obblighi, di qualsiasi natura, in capo agli Atenei aderenti.

Le Università, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti convenzionati al Centro stesso.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, possono altresì mettere a disposizione per le attività svolte nell'ambito del Centro, per periodi di tempo determinati, personale tecnico e/o amministrativo del loro organico.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e/o di altri beni mobili, materiali e/o immateriali, utili all'attività del Centro, gli stessi verranno iscritti nell'apposito inventario dell'Università sede amministrativa del Centro nel rispetto dei propri regolamenti, con apposita menzione della destinazione all'attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Università suddetta, come precisato nel precedente art. 3.

Articolo 5 - Organizzazione del Centro

Gli Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico
- b) il Direttore del Centro

Articolo 6 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, organo con funzioni di valutazione, indirizzo e verifica del funzionamento del Centro, è composto da due Professori e/o Ricercatori in rappresentanza di ciascuna Università, tra i quali il Direttore del Centro; essi sono nominati dalle Università garantendo la medesima rappresentanza per ciascuna di esse. L'elenco dei Professori e Ricercatori designati dalle Università Convenzionate per la partecipazione al Centro è tenuto aggiornato dal Direttore del Centro stesso.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti esclusi gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; a parità dei voti prevale il voto del Direttore del Centro.

Il Consiglio Scientifico:

- a) indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro;
- b) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- c) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione, predisposti dal Responsabile Gestionale Amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile dell'Università sede amministrativa ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del suddetto Dipartimento;
- d) approva, per quanto di competenza, i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del relativo Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa;
- e) valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti derivanti dalle attività svolte dal Centro, sulla base degli effettivi apporti delle Università Convenzionate;
- f) designa il Direttore del Centro, nominato poi dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro;
- g) propone e approva l'eventuale trasferimento della sede amministrativa del Centro presso un'altra delle Università Convenzionate che si dichiara disponibile;
- h) delibera, per quanto di competenza, sulle nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;
- i) delibera le modifiche alla presente Convenzione, che saranno poi proposte in approvazione alle Università Convenzionate secondo i propri regolamenti interni;
- j) approva la proposta di rinnovo del Centro, da sottoporre alla deliberazione delle Università Convenzionate secondo i propri regolamenti interni;
- k) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione delle Università Convenzionate secondo i propri regolamenti interni;
- l) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore del Centro o da almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Scientifico dura in carica 4 (quattro) anni ed è presieduto dal Direttore del Centro, che lo convoca almeno una volta all'anno; la convocazione deve essere fatta con anticipo di 15 giorni, anche a mezzo fax, e-mail o PEC; in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 3 giorni di preavviso.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.

L'attività del Consiglio Scientifico per quanto attiene ad aspetti di tipo amministrativo e contabile resterà subordinata alle procedure e regolamenti applicabili ed esistenti nelle Università Convenzionate.

Articolo 7 - Direttore del Centro

Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Scientifico e riceve la nomina dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Direttore dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Direttore del Centro svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività scientifiche del Centro;
- b) sovrintende alla gestione amministrativa;
- c) garantisce la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria delle iniziative svolte nell'ambito del Centro;
- d) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- e) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;
- f) predispose al termine dell'esercizio la Relazione scientifica sulle attività svolte dal Centro ed il relativo rendiconto economico e patrimoniale, che dovrà essere trasmesso, per il tramite del Dipartimento sede amministrativa del Centro, ai Rettori delle Università Convenzionate entro il mese di giugno di ciascun anno, al fine di valutare i risultati raggiunti nella gestione;
- g) informa il Consiglio Scientifico del recesso di Università Convenzionate e del recesso di Professori e Ricercatori;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

In caso di impedimento o assenza, il Direttore del Centro delega le proprie funzioni ad altro Professore facente parte del Consiglio Scientifico.

Articolo 8 - Sezioni scientifiche

Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del Centro alla quale è preposto un responsabile, docente, nominato dal relativo Rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce, in merito, agli organi del Centro, per il tramite del rappresentante della propria Università. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati nella gestione del Centro, per il tramite del dipartimento sede amministrativa, o a medesimo concessi in uso, che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Università Convenzionata, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro.

Articolo 9 - Collaborazione con altri enti o organismi

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri enti o organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca compatibili con le finalità del Centro.

A tal proposito modalità e schemi, nonché procedure dovranno essere conformi all'impostazione presente nell'Università sede amministrativa ed in ogni caso alla legge.

Articolo 10 - Gestione amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Università sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite dell'Università/Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed opera mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati a sostenere le attività scientifiche svolte nell'ambito del Centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

Su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro da singole Università convenzionate, attraverso le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dall'Università sede Amministrativa alle suddette Università, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascuna Università convenzionata, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

E' obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; lo stesso potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

Le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Università sede Amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della Legge n. 240/2010, del D.lgs. 27.01.2012, n. 18 ed altre disposizioni attuative in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economica.

Articolo 11 - Gestione patrimoniale

I beni acquistati per l'utilizzo del Centro o concessi in uso per analoga finalità sono inventariati presso le Università Convenzionate in cui sono allocati, nonché riportati, solo per finalità ricognitiva, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, in apposito registro inventariale unitario tenuto dall'Università/Dipartimento sede amministrativa del Centro.

In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università Convenzionate con deliberazione del Consiglio Scientifico e, ove ricorra il caso, con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.

Articolo 12 – Adesione al Centro

Al Centro afferiscono il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Oncologia, il Dipartimento di Scienze Mediche, il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, il Dipartimento di Chimica e il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Torino.

Al Centro possono aderire altri Dipartimenti delle medesime o di altre Università, in aggiunta a quelle che l'hanno costituito, previa delibera del Comitato Scientifico adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altri Dipartimenti o di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Prevvia formale richiesta e con le modalità di cui ai seguenti commi, al Centro possono aderire Professori e Ricercatori dei Dipartimenti convenzionati che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso le rispettive Università e sulla base di specifica autorizzazione di queste ultime.

La domanda di adesione viene inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, il quale ne delibera l'accoglimento. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale di personale delle Università Convenzionate e, nei limiti di legge, di altro personale esterno che venga incaricato in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative con modalità di reclutamento previste dall'Università sede amministrativa.

I Professori e i Ricercatori possono recedere dal Centro dichiarando tale volontà al Direttore del Centro, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, informandone contestualmente il Rettore della propria Università; il Direttore del Centro darà notizia delle dimissioni ricevute nella prima seduta utile del Consiglio scientifico; il recesso sarà efficace alla data della suddetta seduta, nella quale il Consiglio Scientifico definirà le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Il Direttore del Centro informerà del recesso del professore e/o ricercatore il Rettore dell'Università convenzionata interessata.

Il recesso di un Professore o Ricercatore, unico aderente di una Università Convenzionata, comportano l'automatico recesso anche della suddetta Università.

Articolo 13 - Obblighi informativi

Annualmente l'Università/Dipartimento sede amministrativa coadiuva il Direttore del Centro nel predisporre il rendiconto economico e patrimoniale delle attività svolte nell'ambito del Centro. Tali atti, unitamente alla Relazione scientifica annuale predisposta dal Direttore, dovranno essere trasmessi a cura del Dipartimento sede amministrativa del Centro ai Rettori delle Università convenzionate, come previsto dalla presente convenzione.

Articolo 14 - Valutazione periodica

L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della valutazione del docente, all'Università/Dipartimento di afferenza dello stesso secondo la normativa vigente.

Il Centro è soggetto a valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte delle Università Convenzionate, anche con il supporto di revisori esterni, con cadenza almeno biennale, al fine della prosecuzione dell'attività.

Articolo 15 - Durata, Recesso e Rinnovo

La presente convenzione è sottoscritta in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale (CAD) ed entra in vigore alla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultima Università firmataria.

Essa ha durata di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione positiva dell'attività svolta, su proposta del Consiglio Scientifico.

Ciascuna Università convenzionata può liberamente recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione ai Rettori delle altre Università convenzionate e per conoscenza al Direttore del Centro, tramite raccomandata A/R o PEC; il recesso è efficace trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di esercizio del diritto di recesso.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Il Direttore del Centro informa della dichiarazione di recesso il Consiglio Scientifico nella prima seduta utile.

Articolo 16 - Scioglimento del Centro

Il Centro si scioglie:

- a. per scadenza del termine della convenzione;
- b. anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c. anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;
- d. anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università Convenzionate (riduzione ad uno degli Atenei interessati);
- e. anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c), e) è dalle Università Convenzionate secondo i propri regolamenti interni, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Università sede amministrativa e formalizzato secondo i propri regolamenti interni.

Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro nessun impegno o nuovo contratto potrà essere assunto in riferimento all'attività del Centro; in caso di scioglimento anticipato deve essere garantita l'assenza di eventuali obbligazioni in essere da parte dell'Università sede amministrativa del Centro ed in caso di attività in corso le Università Convenzionate coinvolte in esse devono garantirne la conclusione. In caso di scioglimento del Centro, l'Università sede amministrativa del Centro disporrà il trasferimento delle eventuali risorse finanziarie e strumentali disponibili tra le Università Convenzionate secondo quanto esposto in precedenza. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro, il Direttore ed il Responsabile Gestionale Amministrativo dell'Università/Dipartimento sede amministrativa del Centro rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della propria Università i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura.

In caso di scioglimento anticipato, entro 6 (sei) mesi dalle deliberazioni delle Università convenzionate dovranno essere concluse tutte le attività avviate nell'ambito del Centro ivi comprese le attività amministrative connesse.

Qualora impegni o contratti verso terzi necessitino di un termine superiore rispetto a quello di cui al comma precedente, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni od i contratti in atto, mediante trasferimento degli stessi ad una struttura disponibile.

Articolo 17 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Il Direttore del Centro assicura che sia dato adeguata rilevanza alle Università Convenzionate ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi,

avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Il Consiglio Scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti delle Università Convenzionate, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta a ciascuna Università Convenzionata sulla base dell'apporto degli autori afferenti alla stessa.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Articolo 18 - Riservatezza

Le Università Convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione allo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro.

Articolo 19 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale afferente al Dipartimento, coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione, gli Atenei si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Gli Atenei sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambi gli Atenei si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Il Politecnico si impegna a fornire al personale dell'Università le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione.

Articolo 20 – Assicurazione

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 21 - Trattamento dei Dati personali

Gli Atenei, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

I dati di contatto degli Atenei ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore.

I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

Per l'Università degli Studi di Torino il Titolare del trattamento dei dati è l'Università nel suo complesso nella persona del rappresentante legale protempore: il Magnifico Rettore Prof. Stefano Geuna.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per l'Università degli Studi di Torino è contattabile attraverso i seguenti recapiti: (PEC): ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it.

Articolo 22 - Modifiche alla convenzione

Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio Scientifico ed approvate secondo i regolamenti interni delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 23 - Controversie

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Università Convenzionate concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Le Università Convenzionate, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Le Università Convenzionate si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali dell'integrità della ricerca, come definiti in particolare nel Manifesto per l'Integrità della Ricerca al punto 12: "Ripudiamo ogni forma di discriminazione che porti all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti di tutto il mondo".

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università Convenzionate nel corso di durata del Centro, è competente il Foro individuato in base alla legge.

Articolo 24 - Registrazione e Imposta di bollo

La presente Convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e viene conclusa con modalità digitale. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale a cura dell'Università sede amministrativa designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale.

Articolo 25 - Norme transitorie e finali

All'atto della stipula della presente Convenzione e durante la vigenza della stessa, viene nominato Direttore del Centro il Prof. Stefano Taccheo ed individuato il Politecnico di Torino, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni (DET), sede amministrativa del Centro.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, i Rettori delle Università Convenzionate nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Scientifico.

Il Direttore del Centro convoca la prima riunione del Consiglio Scientifico entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Torino,

Per il Politecnico di Torino

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore Prof. Stefano Paolo Corgnati

Il Rettore Prof. Stefano Geuna

.....

.....